



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 193 del 14/12/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2572

Unità regionale di crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all'attività umana.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce quanto segue:

Premesso che:

il Sistema regionale di protezione civile, così come definito con la l.r. n. 18/2000 in attuazione della legge n. 225/1992, è disegnato quale rete di strutture territoriali operanti a livello regionale, provinciale e comunale i cui nodi, costituiti dalle sale e dai centri operativi delle diverse amministrazioni, intervengono per fronteggiare le calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo che interessano i territori comunali o sovraomunali, ciascuno secondo le rispettive competenze territoriali e con il supporto delle strutture tecniche nazionali (ad es. Corpo dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine) e dell'essenziale ruolo assicurato dalle Associazioni di Volontariato; lo stesso sistema regionale di protezione civile, costituisce nodo del Sistema nazionale di protezione civile e di allertamento per i rischi di carattere idrogeologico ed idrologico.

Considerato che: detto sistema regionale è purtroppo tuttora in fase di costruzione, anche attraverso il ricorso alle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione, a valere sul bilancio autonomo, su quello vincolato derivante dai trasferimenti statali, oltretutto sui fondi comunitari:

- a livello regionale, mentre risulta efficacemente funzionante, seppur avvalendosi di personale qualificato assunto a tempo determinato con contratto in scadenza al 31.12.2012, la Sala Operativa Integrata Regionale, così come la Sala Operativa Unificata Permanente nel corso delle campagne annuali per l'anticendio boschivo, allo stato non è pienamente operativo il Centro Funzionale, nodo del sistema nazionale di allertamento per i rischi di carattere idrogeologico e idrologico, ed è ancora da costituire la "colonna mobile", quale elemento essenziale per garantire l'intervento diretto della Regione sul territorio;
- a livello provinciale, non sono ancora state costituite tutte le Sale Operative provinciali, essenziali per il coordinamento delle attività in caso di calamità;
- a livello comunale, non tutti i comuni si sono dotati del necessario piano comunale di protezione civile e non tutti i comuni hanno costituito i propri Centri Operativi Comunali.

Rilevato che:

- dalle più recenti esperienze maturate sul campo in occasione di eventi calamitosi, naturali o antropici, e per ultimo dall'esperienza maturata in occasione del crollo della palazzina di tre piani a Barletta, emerge l'esigenza che, nelle more del completamento della costruzione del complessivo sistema

regionale di protezione civile, sia costituita, a livello regionale, e sperimentata l'attività di una Unità di Crisi costituita da referenti delle diverse strutture tecniche regionali, da insediare in loco in caso del manifestarsi di particolari eventi calamitosi, anche di esclusiva competenza comunale, che comunque mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende;

- compito principale dell'Unità regionale di Crisi deve essere quella di assicurare, sempre a supporto dell'amministrazione titolare della gestione dell'evento, il raccordo tra le competenti strutture di protezione civile intervenute in loco per fronteggiare e gestire l'evento calamitoso e le diverse strutture di riferimento regionale che possono concorrere a favorire la migliore gestione dell'evento, nonché il raccordo con la popolazione per sollevare i diretti operatori di protezione civile dalle incombenze di comunicazione ed informazione.

Ritenuto che:

- un utile apporto alla descritta Unità regionale di Crisi può essere fornito, a seconda dei casi e degli eventi calamitosi, da tutte quelle strutture tecniche interne alla Regione o dagli Organismi, Agenzie e società di titolarità regionale competenti nei diversi comparti che rivestono rilevanza per la gestione del territorio e dei servizi pubblici essenziali;
- l'attività dell'Unità regionale di Crisi sui luoghi degli eventi calamitosi, da attivare nell'immediato in via sperimentale, potrà essere ulteriormente potenziata e valorizzata a seguito della realizzazione della "colonna mobile" di protezione civile, con l'utilizzazione del modulo "Uffici", che costituirà di fatto una sala operativa mobile per assicurare le necessarie telecomunicazioni.

Si propone di individuare nell'ambito delle seguenti strutture, i referenti dell'Unità regionale di Crisi, da attivare a cura della Sala Operativa di protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende:

- Servizio Protezione Civile
- Coordinamento delle strutture tecniche provinciali (già Geni Civili)
- Reti e Infrastrutture per la mobilità
- Autorità di bacino
- Assessorato Regionale per le Politiche della Salute
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
- Agenzia Regionale attività Irrigugie e Forestali (ARIF)
- Acquedotto Pugliese s.p.a.

Al fine di rendere al più presto operativa l'Unità regionale di Crisi, il Servizio Protezione Civile provvederà a richiedere alle Direzioni delle su indicate strutture di individuare propri incaricati da attivare in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi aventi le caratteristiche su descritte, per la tempestiva costituzione dell'Unità stessa con la designazione dei singoli referenti, nonché a definire, d'intesa con detti incaricati, un regolamento interno dell'Unità ove indicare, tra l'altro, le modalità di allertamento e i tempi massimi di risposta.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore alla Protezione Civile;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di disporre la costituzione dell'Unità regionale di Crisi da attivare a cura della Sala Operativa di protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende;

- di definire la composizione dell'Unità regionale di Crisi con i referenti delle seguenti strutture tecniche:

- Servizio Protezione Civile
- Coordinamento delle strutture tecniche provinciali (già Geni Civili)
- Reti e Infrastrutture per la mobilità
- Autorità di bacino
- Assessorato Regionale per le Politiche della Salute
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
- Agenzia Regionale attività Irriguo e Forestali (ARIF)
- Acquedotto Pugliese s.p.a.

- di dar mandato al dirigente del Servizio Protezione Civile di richiedere alle Direzioni delle su indicate strutture di designare propri incaricati da attivare in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi aventi le caratteristiche su descritte, per la tempestiva costituzione dell'Unità stessa con l'individuazione dei singoli referenti, nonché a definire, d'intesa con detti incaricati, un regolamento interno dell'Unità ove indicare, oltre ai compiti e alle modalità operative dell'Unità di Crisi per il perseguimento degli scopi di cui al presente provvedimento così come descritti in narrativa, le modalità di allertamento e i tempi massimi di risposta dei referenti di volta in volta designati.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
